

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Piazza del Popolo, 31 – FAENZA (RA)

REP. N. 385

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DEI SERVIZI
DEMOGRAFICI, STATISTICI E DI RELAZIONE CON IL PUBBLICO
NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA
FAENTINA.**

L'anno **Duemilasedici (2016)**, il giorno **Ventitre (23)** del mese di
Dicembre, nella Sede del Comune di Faenza.

TRA

* **IL COMUNE DI BRISIGHELLA**, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. **Missiroli Davide**, nato a Faenza il 20/5/1978 - (C.F. Ente 00202300398), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Brisighella, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 16/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

* **IL COMUNE DI CASOLA VALSENIO**, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. **Iseppi Nicola**, nato a Faenza il 12/8/1977 - (C.F. Ente 81002910396), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Casola Valsenio, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 14/12/2016, dichiarata

immediatamente eseguibile;

* **IL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE**, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. **Meluzzi Daniele**, nato a Faenza il 14/7/1961 - (C.F. Ente 00242920395), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Castel Bolognese, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 19/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

* **IL COMUNE DI FAENZA**, Rappresentato dal Presidente pro tempore Sig. **Malpezzi Giovanni**, nato a Faenza il 25/7/1966 - (C.F. Ente 00357850395), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Faenza, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 19/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

* **IL COMUNE DI RIOLO TERME**, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. **Alfonso Nicolardi**, nato a Faenza il 27/02/1972 - (C.F. Ente 00226010395), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Riolo Terme, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 30/11/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

* **IL COMUNE DI SOLAROLO**, Rappresentato dal Presidente pro tempore Sig. **Anconelli Fabio**, nato a Faenza il 30/06/1964 - (C.F. Ente 00218770394, il quale interviene ed agisce nel presente atto non

in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Solarolo, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 20/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

* **L'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA**, Rappresentata dal Presidente pro tempore Sig. **Malpezzi Giovanni**, nato a Faenza il 25/7/1966 - (C.F. Ente 90028320399), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'Unione della Romagna Faentina, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 63 del 21/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE

- Per effetto del riordino territoriale di cui alla L.R. 10/2008 attuato con il D.P.G.R.E.R. n. 55 del 27/2/2009, i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme hanno approvato e successivamente sottoscritto in data 4/6/2009 l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, forma associativa destinata a subentrare a titolo universale alla estinguenda Comunità Montana dell'Appennino Faentino con effetto dalla data di insediamento del Consiglio dell'Unione stessa;
- Il Consiglio dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme si è insediato in data 1/9/2009 e che pertanto da tale data l'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme è subentrata a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi

- e passivi alle estinta Comunità Montana dell'Appennino Faentino;
- Il subentro a titolo universale ha comportato anche il subentro dal 1/9/2009 dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme nella titolarità di tutte le convenzioni fino a tale data intestati alla estinta Comunità Montana dell'Appennino Faentino/Unione di Comuni;
 - I Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, hanno dato attuazione al processo di decentramento amministrativo di cui al D.Lgs. n. 112/1998 e alla L.R. n. 3/1999, nonché all'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi già gestiti, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e L.R. 3/99, attraverso la delega all'Unione di Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, ridenominata Unione della Romagna Faentina dal 1/1/2012;
 - In data 30/11/2011 è stato stipulato l'atto costitutivo inerente l'allargamento, con effetto dal 1/1/2012, dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme ai Comuni di Faenza, Castel Bolognese e Solarolo, con la sua ridenominazione in UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA, la quale resta titolare senza soluzione di continuità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, Province e Comuni, intestati all'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, in quanto l'allargamento non comporta variazione del soggetto giuridico ma trattasi esclusivamente di variazione anagrafica. Pertanto, ai sensi dell'art. 61 dello statuto dell'Unione allargata (continuità amministrativa),

l'Unione della Romagna Faentina opera in perfetta continuità giuridica, amministrativa e funzionale rispetto agli atti adottati dall'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme;

- La funzione statistica è già stata conferita in gestione associata dai Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme e Solarolo all'Unione della Romagna Faentina (Convenzione Rep. n. 345 del 28 dicembre 2015 avente per oggetto Convenzione fra i comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme e Solarolo, e l'Unione della Romagna Faentina, per l'ampliamento al comune di Solarolo del conferimento all'Unione della Gestione del servizio statistico di cui al D.Lgs. 6/9/1989 n. 322 (art. 14, comma 27, lett. I-bis, d.l. 78/2010), tale convenzione ha di fatto rinnovato il precedente conferimento della funzione dei comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme all'Unione avvenuto con convenzione rep. N. 22 del 8/10/2009;
- I Comuni aderenti all'Unione della Romagna Faentina hanno intrapreso un processo di riordino organizzativo e gestionale delle funzioni loro attribuite teso a realizzare, nell'arco di un triennio, sportelli polifunzionali omogenei su tutto il territorio, che ben si collega al disegno nazionale di erogazione dei servizi di anagrafe con particolare riferimento all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), alla Carta d'Identità Elettronica (CIE) e ai servizi on-line per il cittadino;
- Il Comune di Faenza è ente sperimentatore per ANPR e CIE;

- Lo studio di fattibilità per il conferimento all'Unione della Romagna Faentina della gestione dei servizi demografici e statistici e delle funzioni afferenti ai processi produttivi in capo agli uffici relazione con il pubblico, redatto ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Unione stessa ha evidenziato le sinergie ottenibili e i benefici a tendere finalizzati all'erogazione di servizi omogenei per tutto il territorio dell'Unione, stanti anche i processi di revisione dei servizi demografici in atto a livello nazionale;
- È opportuno, quindi, adeguare l'organizzazione dell'Unione per cogliere gli obiettivi sopra descritti, nella consapevolezza che un approccio condiviso tra amministrazioni possa determinare una maggiore sinergia ed efficacia nel raggiungere gli obiettivi di partecipazione ai programmi nazionali e non solo, valorizzando maggiormente, al contempo, le risorse umane stesse;
- Con deliberazioni dei rispettivi consigli comunali i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo hanno approvato il conferimento all'Unione della Romagna Faentina delle funzioni gestionali concernenti l'organizzazione, l'erogazione e il coordinamento unitario dei servizi demografici (anagrafe, stato civile, elettorale e leva militare) e statistici e l'esercizio delle funzioni di Relazione con il Pubblico;

Tutto ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto, tra i sottoscritti comparenti nella loro qualità di Sindaci protempore e Presidente protempore dell'Unione e dei Comuni della Romagna Faentina,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - FINALITÀ

Con la presente convenzione i Comuni dell'Unione della Romagna Faentina perseguono i seguenti obiettivi:

- consentire di affrontare la sempre maggiore complessità della gestione dei servizi di anagrafe, elettorale, leva militare, stato civile, statistica e relazione con il pubblico;
- stimolare la crescita e il confronto professionale al fine di migliorare il servizio reso alla cittadinanza e rendendolo sempre più omogeneo all'interno del territorio dell'Unione;
- standardizzare, uniformare e innovare le procedure e le modalità di erogazione del servizio utilizzando anche le tecnologie, con particolare riferimento a quelle informatiche;
- realizzare economie di scala e sinergie tra il personale addetto ai servizi.

Art. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della presente convenzione è la gestione associata, mediante conferimento da parte dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo all'Unione della Romagna Faentina dell'esercizio dell'organizzazione, della gestione e del coordinamento unitario dei servizi di anagrafe, elettorale, leva militare, stato civile, statistica e relazioni con il pubblico, al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 1 del presente atto.

2. L'Ufficio unico è costituito presso l'Unione della Romagna Faentina

al fine di gestire per i Comuni in modo integrato e coordinato le attività di cui all'art 14 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le relazioni con il pubblico e la comunicazione istituzionale, curandone l'ideazione, la progettazione, la realizzazione, l'aggiornamento e gestione integrata nel contesto dell'Unione, attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse strumentali assegnate.

3. I successivi articoli descrivono le attività conferite in base alla presente convenzione, che potranno essere ulteriormente dettagliate nell'organigramma e nel funzionigramma dell'Unione della Romagna Faentina, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi degli Enti interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

Art. 3 – SERVIZI DEMOGRAFICI E POLIZIA MORTUARIA

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione della Romagna Faentina della gestione dei servizi di anagrafe, stato civile, leva militare ed elettorale: funzioni statali esercitate dai comuni ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 267/2000 e ricomprese tra le funzioni fondamentali di cui al decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lettera l).

2. L'Unione assume le funzioni di Ufficio unico per i servizi demografici dei Comuni aderenti, le funzioni di governo continuano ad essere esercitate dal sindaco del comune di riferimento quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54 del D.lgs. 267/2000. In particolare l'Unione:

- a) assume il ruolo di Ufficio unico dei servizi demografici garantendo la gestione organizzativa, amministrativa e contabile per le funzioni di anagrafe, stato civile, leva militare ed elettorale, delegate dallo Stato rispettivamente ai Comuni di Brisighella, Faenza, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo;
- b) assume il ruolo di Ufficio unico per il rilascio delle carte d'identità ai cittadini che verrà garantito presso gli sportelli dei comuni aderenti;
- c) assume il ruolo di Ufficio unico per l'erogazione di provvedimenti in materia di polizia mortuaria che verranno garantiti presso gli sportelli dei comuni aderenti;
- d) assume il ruolo di Ufficio unico in materia di autenticazione di firme e copie, legalizzazione di fotografie e procedimenti similari che verranno garantiti presso gli sportelli dei comuni aderenti;
- e) coordina e garantisce l'organizzazione e la gestione delle consultazioni elettorali, fermo restando le responsabilità in capo ai singoli Comuni;
- f) in particolare verranno erogati i processi produttivi di cui all'allegato A, parte integrante della presente convenzione, attinenti alle funzioni di anagrafe, elettorale, stato civile, leva militare e toponomastica, a questo ufficio competono inoltre le attività di polizia mortuaria.

3. I Sindaci dell'Unione conferiscono ai dipendenti dell'Unione, ovvero

dei Comuni, addetti ai servizi demografici le deleghe all'esercizio delle funzioni di ufficiale d'anagrafe e di stato civile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 comma 5 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 4 – STATISTICA

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione della Romagna Faentina dei servizi in materia statistica (decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lettera l-bis); in particolare l'Unione:

- a) assume le funzioni di Ufficio di statistica Sistan ai sensi del D.Lgs 322/89, assicurando gli adempimenti previsti dal Programma Statistico Nazionale e il collegamento funzionale ed operativo con il Sistema statistico regionale (Sister), ai sensi della L.R. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni;
- b) promuove, realizza e gestisce un sistema informativo-statistico dei Comuni, integrato con le altre funzioni associate, finalizzato alla conoscenza del territorio, al supporto della programmazione, alla verifica dei risultati, alla collaborazione con il servizio che si occupa del controllo di gestione; promuove l'interconnessione di tale sistema con i Sistemi statistici regionale e nazionale;
- c) promuove e coordina la rilevazione e l'elaborazione dei dati di interesse dei Comuni e ne effettua l'eventuale trasmissione agli uffici, enti ed organismi del Sistema statistico nazionale e regionale;
- d) promuove la collaborazione di altre amministrazioni che

insistono sul territorio di competenza dei Comuni associati per l'esecuzione delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale e regionale;

- e) promuove ed effettua, in nome e per conto dell'Unione e dei singoli Comuni, le attività finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni associate, previste nei programmi: per tali finalità, l'Ufficio di Statistica accede a tutte le banche dati gestionali dell'Unione e dei Comuni associati;
- f) promuove e realizza lo sviluppo, a fini statistici, della informatizzazione degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi dei Comuni associati, tali dati devono essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni degli artt. 8 e 9 del D.lgs. n. 322/1989 riguardo il segreto d'ufficio degli addetti agli uffici di statistica e le disposizioni per la tutela del segreto statistico;
- g) predispone strumenti idonei a soddisfare il diritto di accesso all'informazione statistica e cura la pubblicazione dei risultati delle attività previste e di notiziari periodici di dati statistici;
- h) assicura che il trattamento dei dati personali per fini statistici sia effettuato ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
- i) coordina la produzione statistica dei servizi demografici dei Comuni associati e, in conformità alle direttive regionali e nazionali, impartisce le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico e della cartografia di base finalizzate alla definizione e individuazione delle sezioni di

censimento;

j) esprime pareri tecnici, richiesti da parte degli organi e degli uffici interessati, nelle fasi istruttorie di provvedimenti nei quali si faccia uso o riferimento a dati statistici;

k) in particolare verranno trattati i processi produttivi di cui all'allegato A, parte integrante della presente convenzione.

2. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

3. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 6 (modalità di conferimento), i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati, con riguardo ai processi conferiti dal presente articolo, dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente esplicitamente stabilito dalle norme in materia.

Art. 5 – RELAZIONI CON IL PUBBLICO

1. La presente convenzione disciplina il conferimento da parte dei Comuni di Brisighella, Faenza, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo all'Unione della Romagna Faentina delle funzioni e dei servizi attinenti agli Uffici Relazione con il Pubblico (i.c.d. URP), istituiti ai sensi del D.Lgs. 29/1993, come meglio delineati dal D.Lgs. 150/2000 e dai decreti e dalle molteplici circolari in materia. In particolare l'Unione assume le funzioni di Ufficio unico per le relazioni con il pubblico curando anche la comunicazione istituzionale e l'espletamento dei procedimenti come meglio evidenziato in allegato

A, parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

2. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 6 (modalità di conferimento), i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati, con riguardo ai processi conferiti dal presente articolo, dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

Art. 6 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2, come meglio precisato agli articoli 3, 4 e 5 della presente convenzione, avviene con la decorrenza stabilita al successivo art. 12.

2. Fatta eccezione per i rapporti con le Istituzioni in materia di servizi demografici e statistici ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 del TUEL (D.Lgs. 267/2000), da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli Enti.

3. In relazione alle materie di cui all'art. 2 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati.

4. Gli atti di natura politica adottati dall'Unione possono essere preventivamente sottoposti, su direttiva della Giunta dell'Unione, all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la

competenza formale dell'Unione.

5. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.

6. L'Unione esercita la gestione per i servizi demografici e statistici e la competenza, oltre alla gestione, per le altre funzioni oggetto di conferimento, svolge le attività ad esse ascritte e ascrivibili dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta dell'Unione.

7. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 7 della presente convenzione.

8. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 8 della presente convenzione.

9. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 10 della presente convenzione.

10. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio delle funzioni conferite, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.

11. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al

Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

Art. 7 – DOTAZIONE ORGANICA

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o distaccato/comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 2 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 267/2000.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui all'art. 12, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite, come meglio precisato all'art. 2 e seguenti.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti della presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data

prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 12 della presente convenzione.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite si trovi ad operare contemporaneamente, per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere opportuni atti che definiscano le modalità con cui tale personale eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione e oppure per i Comuni.

6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio vengono annualmente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

Art. 8 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

2. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati nei bilanci degli enti, in particolare per le funzioni demografiche, sono gestiti secondo le modalità definite dai singoli Enti.

3. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed

investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

4. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

5. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i comuni interessati. Si applica in relazione agli investimenti quanto previsto dall'art. 10 della presente convenzione.

6. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

7. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dal competente organo dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale

dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.

8. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

- l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
- il rendiconto di gestione nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

9. Il bilancio del servizio è su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Il bilancio annuale di previsione del servizio viene esaminato, entro un mese dalla consegna, da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.

10. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali

differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio del secondo anno successivo o utilizzate per specifici progetti.

11. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30 novembre di ogni anno. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

Art. 9 – SEDE

1. La sede del servizio è a Faenza presso il Comune di Faenza, attualmente stabilita in via Severoli n. 7.

2. Presso ogni Comune costituente l'Unione sarà attivo un presidio territoriale opportunamente strutturato secondo gli aspetti logistici e organizzativi definiti dalla Giunta dell'Unione e dalla dirigenza, sentiti gli enti interessati.

ART. 10 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle

apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle

strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione.

8. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

9. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 11 - PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 comma 5 della L.R. 21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni

all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.

2. Gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfetaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

ART. 12 – DECORRENZA, DURATA E RECESSO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2017 ed ha durata indeterminata, salva la possibilità di recesso come di seguito disciplinato.

2. Ogni Comune c può recedere dalla presente convenzione non prima di anni cinque (5) dalla stipula del presente atto. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con apposito atto e con le medesime modalità previste dallo Statuto per il conferimento della funzione, da assumersi sei (6) mesi prima della scadenza dell'anno solare. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al Presidente dell'Unione della Romagna Faentina della deliberazione consigliare adottata.

3. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere assunte con le stesse modalità di cui al comma precedente e devono essere approvate con conformi deliberazioni da tutti i Consigli degli Enti associati.

4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno la gestione associata per i restanti Comuni. Di comune accordo, verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza nell'ambito della Giunta dell'Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall'Unione, mentre eventuali beni conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

5. L'Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell'esercizio della presente gestione associata. La Giunta dell'Unione determina in via amministrativa gli aspetti successivi del recesso determinando gli oneri specifici collegati.

6. La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante del personale conferito dal Comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al

Comune revocante anche: a) la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente; b) la quota di personale impegnato nei servizi generali (ragioneria, archivio e protocollo, segreteria organi, gestione del personale) attribuibile alle materie oggetto della retrocessione. Non si procede al trasferimento del personale al Comune recedente nel caso in cui l'Unione stabilisca che necessita di tale personale per la sostenibilità organizzativa del servizio oggetto della presente convenzione. Per tale motivo non si verificano le situazioni di cui all'art. 33, co. 1, del D.Lgs. 165/2001.

ART. 13 – COORDINAMENTO E CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione. Viene assicurata la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione e di controllo interno secondo le tempistiche previste dalle norme di legge e di regolamento.

2. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l'attività è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza nell'espletamento delle funzioni conferite.

3. L'Unione s'impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi all'espletamento

della funzione conferita. In sede di conto consuntivo il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta dell'Unione di concerto con il Responsabile del Settore.

ART. 14 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART. 15 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Le controversie giudiziarie sono regolate dall'art. 133, c. 1, lett. a), n. 2, del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, in quanto accordo tra pubbliche amministrazioni

ART. 16 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte

tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti apposti da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 17 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto, esente da imposta di bollo, sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

ART. 18 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Ai sensi dell'art. 60 dello Statuto fino all'emanazione di nuovi atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, applicando i regolamenti in vigore negli stessi.

2. Con la stipula della presente convenzione viene automaticamente risolta la precedente convenzione in materia di statistica: *Convenzione Rep. n. 345 del 28 dicembre 2015 avente per oggetto Convenzione fra i comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme e Solarolo, e l'Unione della Romagna Faentina, per l'ampliamento al comune di Solarolo del conferimento all'Unione della Gestione del servizio statistico di cui al d.lgs. 6/9/1989 n. 322 (art. 14, comma 27, lett. I-bis, d.l. 78/2010)*

ART. 19 – SPESE DI REGISTRAZIONE

1. Il presente atto, esente da imposta di bollo, sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

Redatto e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO DEL COMUNE DI BRISIGHELLA

f.to Missiroli Davide

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASOLA VALSENI

f.to Iseppi Nicola

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

f.to Meluzzi Daniele

IL SINDACO DEL COMUNE DI FAENZA

f.to Malpezzi Giovanni

IL SINDACO DEL COMUNE DI RIOLO TERME

f.to Nicolardi Alfonso

IL SINDACO DEL COMUNE DI SOLAROLO

f.to Anconelli Fabio

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

F.to Malpezzi Giovanni

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Allegato A

Processi produttivi (procedimenti) che verranno prioritariamente gestiti

Anagrafe

- Iscrizione anagrafica per trasferimento di residenza da altro Comune
- Iscrizione anagrafica per trasferimento di residenza dall'estero
- Cambiamento di abitazione all'interno del Comune. Unioni e scissioni di nucleo
- Cancellazione anagrafica per trasferimento di residenza in altro Comune
- Cancellazione anagrafica per irreperibilità
- Cancellazione anagrafica per omessa dichiarazione di dimora abituale da parte dei cittadini extracomunitari
- RegISTRAZIONI anagrafiche a seguito di nascita, morte, cambiamento di stato civile, professione, titolo di studio
- Rettifica di generalità dei cittadini
- Rilascio attestazione di soggiorno a cittadini comunitari
- Rilascio attestazione di soggiorno permanente a cittadini comunitari
- Rinnovo dichiarazione di dimora abituale da parte di cittadini extracomunitari: aggiornamento scheda anagrafica
- Iscrizione all'AIRE - Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero
- Aggiornamento indirizzo AIRE - Anagrafe Italiani Residenti all'Estero

- Cancellazione dall'AIRE - Anagrafe Italiani Residenti all'Estero
- Iscrizione anagrafica nello schedario della popolazione temporanea
- Tenuta dell'anagrafe dei pensionati. Notifica agli interessati dei decreti di concessione delle pensioni rilasciate dallo Stato.
- Tenuta dell'anagrafe dei pensionati. Comunicazioni agli enti erogatori in relazione al decesso e alle variazioni anagrafiche dei pensionati.
- Autenticazione di firme ai sensi del DPR 445/2000 e altre leggi speciali
- Autenticazione di copie ai sensi del DPR 445/2000
- Autenticazione di firme in caso di alienazione di beni mobili registrati
- Legalizzazione di fotografie
- Rilascio certificazioni e attestazioni anagrafiche
- Rilascio certificazioni storiche a seguito di ricerca d'archivio
- Rilascio carta d'identità a cittadini residenti nel Comune
- Rilascio carta d'identità a cittadini dimoranti nel Comune temporaneamente
- Rilascio ad altro Comune o a Consolato estero del nulla osta all'emissione di carta d'identità
- Dichiarazione consenso/diniego sulla donazione degli organi al momento del rilascio della carta d'identità
- Informazioni allo sportello

- Informazioni telefoniche
- Informazioni tramite mail

Stato civile

- Trascrizione atti di matrimonio religiosi
- Trascrizione decreti cambiamento cognome e nome
- Riacquisto cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera e) della legge 91/1992
- Ricevimento dichiarazioni di riconoscimento di filiazione
- Riconoscimento cittadinanza ai sensi della circolare Min. Interno K.28.1 del 1991
- Trascrizione provvedimenti su richiesta di privato
- Acquisto cittadinanza ai sensi dell' art. 14 della legge 91/92
- Acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art 2 della legge 91/1992
- Acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 4 della legge 91/92
- Affissione atto pubblicazione su richiesta altro comune
- Celebrazione matrimoni civili ai sensi dell'art. 109 cc
- Giuramento ai sensi dell'art. 10 della legge 91/92
- Iscrizione atto di morte
- Iscrizione atto di nascita
- Iscrizione atti di separazione e divorzio ex art. 12 D.L. 132/2014
- Iscrizione atti di separazione e divorzio ex art. 6 D.L. 132/2014
- Mancato riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera d) della legge 91/1992
- Perdita cittadinanza ai sensi dell'art. 3 della legge 91/1992

- Pubblicazione matrimonio
- Riacquisto cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c) della legge 91/1992
- Riconciliazione tra i coniugi
- Rilascio estratti e certificati di stato civile
- Scelta del cognome ai sensi dell'art. 33, comma 2, del DPR 396/2000
- Celebrazione matrimonio fuori della casa comunale
- Celebrazione matrimonio in imminente pericolo di vita
- Trascrizione di atti formati all'estero richiesta ai sensi dell'art. 19 del DPR 396/2000
- Autorizzazione alla inumazione/tumulazione
- Informazioni allo sportello
- Informazioni telefoniche
- Informazioni tramite mail

Polizia mortuaria

- Autorizzazione al trasporto di cadavere
- Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
- Rilascio autorizzazione trasporto resti mortali/resti ossei/urna cineraria
- Autorizzazione cremazione resti mortali
- Affidamento urna cineraria
- Autorizzazione alla cremazione
- Passaporto mortuario o autorizzazione trasporto cadavere all'estero

Elettorale

- Iscrizione albi giudici popolari
- Cancellazione albi giudici popolari
- Iscrizione albo presidenti seggio
- Cancellazione albo presidenti di seggio
- Iscrizione albo scrutatori
- Cancellazione albo scrutatori
- Iscrizione liste elettorali per compimento 18° anno età
- Cancellazione dalle liste elettorali per irreperibilità
- Iscrizione nelle liste elettorali per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età
- Cancellazione dalle liste elettorali per emigrazione
- Cancellazione dalle liste elettorali per perdita cittadinanza, morte e perdita diritto elettorale
- Iscrizione nelle liste elettorali aggiunte della Valle d'Aosta, della provincia di Bolzano e della provincia di Trento
- Cancellazione dalle liste elettorali aggiunte della Valle d'Aosta, della provincia di Bolzano e della provincia di Trento
- Iscrizione nelle liste elettorali aggiunte parlamento europeo
- Cancellazione dalle liste elettorali aggiunte parlamento europeo
- Iscrizione nelle liste elettorali aggiunte dell'unione europea per le elezioni comunali
- Cancellazione dalle liste elettorali aggiunte dell'unione europea per le elezioni comunali

- Rilascio certificati godimento diritti politici
- Rilascio certificati iscrizione liste elettorali (anche cumulativi)
- Rilascio copia liste elettorali
- Rilascio tessere elettorali
- Nomina scrutatori
- Raccolta firme per iniziative popolari
- Informazioni allo sportello
- Informazioni telefoniche
- Informazioni tramite mail

Leva militare

- Iscrizione ruoli matricolari
- Cancellazione ruoli matricolari
- Consegnare congedi leva militare
- Formazione lista di leva
- Aggiornamento lista di leva
- Informazioni allo sportello
- Informazioni telefoniche
- Informazioni tramite mail

Toponomastica

- Assegnazione numerazione civica esterna/interna
- Supporto Commissione Toponomastica¹
- Revisione n. civici
- Intitolazione vie e altro
- Informazioni allo sportello

¹

-Questo servizio verrà svolto solo per i Comuni di Faenza e Castel Bolognese.

- Informazioni telefoniche
- Informazioni tramite mail

Statistica

- Attività censuarie
- Indagini campionarie Istat
- Rilevazioni demografiche e sanitarie Istat
- Fornitura dati a terzi
- Elaborazione dati diversi
- Informazioni allo sportello
- Informazioni telefoniche
- Informazioni tramite mail

Ufficio Relazioni con il Pubblico

In prima istanza verrà garantito l'espletamento delle attività rilevate presso gli enti, come meglio precisato nella tabella sottostante, coadiuvati anche da personale appartenente ad altre strutture organizzative dell'Unione della Romagna Faentina o degli enti ad essa aderenti; il processo di standardizzazione del servizio sul territorio dell'Unione e di attivazione degli sportelli polifunzionali apporterà le necessarie modifiche a quanto ora precisato. Le modifiche verranno recepite con atti gestionali dell'Unione della Romagna Faentina.

Procedimenti assegnati all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	Territori ove il servizio viene erogato
Gestione anagrafe degli animali di affezione	Tutti i Comuni

Procedimenti assegnati all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	Territori ove il servizio viene erogato
Procedura per rilascio di abbonamenti agevolati per mezzi di trasporto pubblico	Faenza
Procedura per il rilascio di password per indirizzo di posta elettronica della Rete civica dei Comuni e della Provincia di Ravenna - Racine	Comuni di Casola Valsenio, Castel Bolognese e Faenza
Rilascio chiavi per utilizzo biciclette del servizio "Centro in bici"	Faenza
Gestione delle identità digitali, per i servizi erogati dal comune tramite sistema federato, della Community Network Emilia-Romagna - FedERa	Tutti i Comuni tranne Brisighella.
Rilascio tesserino regionale per l'esercizio venatorio	Tutti i Comuni
Vidimazione registri dei prodotti vitivinicoli	Tutti i Comuni
Gestione servizi di segnalazione tramite piattaforma Comuni-chiamo	Tutti i Comuni, Brisighella per uso interno esclusivo
Rilascio tesserino per raccolta funghi	Tutti i Comuni
Gestione sito istituzionale	Tutti i Comuni
Vendita buoni pasto per alunni scuole infanzia e primaria	Castel Bolognese

Procedimenti assegnati all'Ufficio Relazioni con il Pubblico	Territori ove il servizio viene erogato
Vendita prodotto per il controllo delle larve di zanzare e mosche	Castel Bolognese, Casola
Distribuzione gratuita prodotto per il controllo delle larve di zanzare e mosche	Brisighella, Faenza, Solarolo e Riolo Terme
Consegna bollini "Calore Pulito" a seguito dei controlli sugli impianti termici	Tutti i Comuni
Procedura per rilascio certificati (es. CUD,) dal sito INPS	Castel Bolognese
Ricezione denunce infortuni sul lavoro	Brisighella , Castel Bolognese, Casola, Solarolo
Ricevimento pratiche smaltimento amianto	Tutti i comuni tranne Castel Bolognese
Ricevimento istanze diverse	Castel Bolognese, Casola Valsenio, Faenza
Informazioni allo sportello, telefoniche e tramite mail	Tutti i Comuni

Comunicazione Istituzionale

- Cura della rassegna stampa
- Redazione di piani di comunicazione istituzionale interna ed esterna
- Supporto agli uffici in materia di comunicazione istituzionale